

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3407

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MISURACA, BAIAMONTE, FALLICA, GIUDICE

Istituzione di una zona franca urbana
nel comune di Caltanissetta

Presentata il 4 febbraio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha rivisto quanto stabilito all'articolo 1, commi da 340 a 343, dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) in relazione all'avvio della sperimentazione in Italia delle cosiddette « zone franche urbane », all'interno delle quali attuare, prevedibilmente a partire dal 2009, politiche tributarie agevolative e di recupero urbano, tese allo sviluppo e alla ripresa socio-economica.

All'interno delle zone franche urbane, delimitate dai comuni, sulla scorta dell'esperienza condotta in Francia, le imprese godrebbero di condizioni di vantaggio mediante agevolazioni, esenzioni e riduzioni di tipo contributivo e fiscale, variabili a seconda delle caratteristiche

socio-economiche delle aree scelte e caratterizzate da situazioni di disagio, ma con potenzialità di sviluppo.

Le condizioni di vantaggio fiscale e contributivo sono uno stimolo per richiamare le imprese ad investire in dette zone, con domanda di manodopera « regolare », che in tal modo sarebbe sottratta alla malavita locale. È per questo che i benefici fiscali vengono estesi anche alle imprese esistenti prima del 1° gennaio 2008 e che hanno subito un danno in conseguenza del *racket* o dell'usura; tuttavia è necessario che il fatto sia denunciato e che sia offerto un valido supporto all'attività giudiziaria.

Appare, pertanto, quanto mai opportuna l'istituzione di una zona franca urbana nel comune di Caltanissetta, trattandosi di una realtà con forti criticità eco-

nomico-sociali e nella quale è in corso un « risveglio delle coscienze », vale a dire un nuovo modo di percepire la giustizia e la legalità. Il comune di Caltanissetta ha aree con le caratteristiche richieste per l'istituzione di una zona franca urbana con disagio economico e ad alto tasso di disoccupazione, di dispersione scolastica giovanile, unitamente a gravi problemi di micro e macro criminalità organizzata: per questo motivo fornire al territorio gli strumenti validi per una significativa ripresa economica potrebbe essere il volano per la soluzione degli annosi problemi che finora hanno frenato lo sviluppo di quella realtà.

È necessario tuttavia, *in primis*, creare condizioni di sicurezza e di legalità affinché il territorio possa esplicitare le proprie caratteristiche al meglio: i cittadini non devono sentirsi soli nel fronteggiare le associazioni criminali che operano e condizionano, da troppo tempo, uomini e iniziative.

La presente proposta di legge, se approvata, introdurrà fattori positivi di evoluzione e di emancipazione, migliorando la qualità della vita e le prospettive di zone considerate a rischio di emarginazione sociale ed economica.

L'area di Caltanissetta, ma soprattutto certe zone che il comune dovrà identificare, hanno tutte le caratteristiche e le potenzialità affinché l'attuazione di una zona franca urbana possa portare a risultati positivi. L'attuale situazione sociale è da vero allarme. Basta tenere conto che la disoccupazione ha toccato livelli altissimi. Ancora più grave e preoccupante, poi, è il fenomeno della disoccupazione giovanile. Su quest'area, è bene sottolineare, sono stati portati avanti strumenti di programmazione negoziata che hanno coinvolto

decine di aziende locali, a dimostrazione dell'attenzione e della capacità ricettiva delle imprese locali che si sono fatte carico, anche recentemente, di intervenire tempestivamente per scongiurare il rischio di perdere risorse economiche di carattere nazionale non utilizzate nell'ambito di appositi contratti di programma miseramente naufragati nonostante che le aziende proponenti fossero di caratura internazionale.

La presente proposta di legge, diretta all'istituzione di una zona franca urbana nel comune di Caltanissetta, consta di otto articoli.

L'articolo 1, nell'istituire la zona franca urbana, attribuisce al comune di Caltanissetta la competenza a delimitare il territorio della zona franca urbana, sentite la Regione siciliana e la provincia di Caltanissetta, sulla base di criteri socio-economici individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 2 individua i benefici fiscali per chi intraprende un'attività economica nella zona franca urbana, in particolare si prevede l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dall'imposta comunale sugli immobili per i primi cinque anni dall'avvio dell'attività; gli articoli 3 e 4 stabiliscono i requisiti strutturali e quelli relativi alla localizzazione geografica per la fruizione dei benefici fiscali; l'articolo 5 definisce l'ambito di applicazione dei benefici fiscali; l'articolo 6 individua le esclusioni dai benefici stessi, mentre l'articolo 7 estende i benefici fiscali alle imprese, esistenti alla data del 1° gennaio 2008, danneggiate da attività malavitose di stampo mafioso; infine l'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione di una zona franca urbana nel comune di Caltanissetta).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'articolo 3, comma 561, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una zona franca urbana nel comune di Caltanissetta, di seguito denominata « zona franca urbana ».

2. La zona franca urbana è delimitata dal comune di Caltanissetta, sentite la Regione siciliana e la provincia di Caltanissetta, secondo criteri socio-economici deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Benefìci fiscali).

1. Le piccole imprese e le microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nella zona franca urbana possono fruire, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d'imposta. Per i periodi d'imposta successivi, l'esenzione è limitata per i primi cinque periodi d'imposta al 60 per cento, per il sesto e il settimo periodo d'imposta al 40 per cento e per l'ottavo e il nono periodo d'imposta al 20 per cento;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi d'imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo d'imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nella zona franca urbana dalle stesse imprese posseduti e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni di lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, fino a un limite massimo di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 3.

(Requisiti strutturali per l'ottenimento dei benefici fiscali).

1. Per ottenere i benefici fiscali di cui all'articolo 2 l'impresa deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti:

a) impiegare non più di cinquanta lavoratori dipendenti alla data del 1° giugno 2008;

b) aver realizzato un volume d'affari non superiore a 10 milioni di euro;

c) avere un bilancio non superiore a 10 milioni di euro;

d) avere il proprio capitale o i propri diritti di voto non detenuti, direttamente o indirettamente, per una quota pari al 25 per cento, da un'impresa o da più imprese congiuntamente il cui volume d'affari annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio supera i 45 milioni di euro;

e) esercitare l'attività principale in settori diversi da quelli della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada di merci.

ART. 4.

(Requisiti di localizzazione geografica per l'ottenimento dei benefici fiscali).

1. Per ottenere i benefici fiscali di cui all'articolo 2 l'impresa deve avere, nella zona franca urbana, la disponibilità di negozi, studi, officine o impianti che consentano all'imprenditore di esercitare un'attività economica e di conseguire introiti professionali.

2. Sono altresì condizioni essenziali per la concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, l'esercizio di un'attività economica effettiva concretizzata dalla presenza nel territorio delimitato dalla zona franca urbana, nonché l'effettuazione di atti direttamente collegabili all'attività esercitata.

3. Qualora l'attività di un contribuente sia localizzata nella zona franca urbana, ma la sua attività si svolga in tutto o in parte fuori di essa, i benefici fiscali di cui all'articolo 2 si applicano se tale contribuente ha alle dipendenze almeno dieci lavoratori a tempo indeterminato impiegati nei locali destinati all'attività o se il volume di affari è realizzato, per almeno il 45 per cento, nei confronti di clienti situati nella zona franca urbana.

ART. 5.

(Ambito di applicazione dei benefici fiscali).

1. I benefici fiscali di cui all'articolo 2 si applicano relativamente ai redditi dichiarati nel periodo d'imposta considerato diminuiti dei seguenti proventi, che rimangono imponibili secondo il regime ordinario:

a) utili di società non derivanti da attività esercitate nella zona franca urbana;

b) ricavi derivanti da sovvenzioni, da atti di liberalità o da rinunce di crediti;

c) ricavi derivanti da operazioni finanziarie;

d) ricavi derivanti da diritti di proprietà industriali o commerciali, quando tali diritti non derivano da attività esercitate nella zona franca urbana.

2. I benefici fiscali di cui all'articolo 2 non si applicano alla creazione di attività nella zona franca urbana conseguenti al trasferimento di un'attività precedentemente esercitata da un contribuente che aveva goduto dell'esonero previsto dal citato articolo 2 nei cinque anni precedenti il trasferimento, nonché ai contribuenti che creano un'attività nell'ambito di un trasferimento, di una concentrazione o di una ristrutturazione dell'attività precedentemente esercitata nella zona franca urbana.

ART. 6.

(Esclusioni dai benefici fiscali).

1. Non possono fruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 2 coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti dagli articoli 416, 416-bis e 416-ter del codice penale.

ART. 7.

(Estensione dei benefici fiscali a imprese danneggiate da attività malavitose di stampo mafioso).

1. Allo scopo di combattere la micro e la macro criminalità mafiosa e di sviluppare la legalità nel territorio della zona franca urbana, i benefici fiscali di cui all'articolo 2, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo, sono estesi anche alle imprese esistenti nella zona franca urbana alla data del 1° gennaio 2008 e che hanno subito danni a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali nei confronti degli amministratori in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali

richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione.

2. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 2 l'impresa deve rispettare le seguenti condizioni:

a) non deve aver aderito o deve aver cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere per tutta la durata della concessione del beneficio;

b) deve aver denunciato all'autorità giudiziaria il fatto delittuoso e deve aver fornito un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, a 150 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,35



15PDL0038470